

**Ordinanza del Commissario delegato per la Protezione  
Civile 20 luglio 2010, n. 164.**

**“Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009. Art. 4, comma 2, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853/10.”**

**Testo coordinato con le modifiche apportate con Ordinanza del Commissario delegato n. 269 del 22 novembre 2010 “Sisma del 15 dicembre 2009 - Ordinanza commissariale 20 luglio 2010 n. 164 - Graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento – Determinazioni.”, con Ordinanza del Commissario delegato n. 170 del 23 giugno 2011 “Sisma del 15 dicembre 2009 – Ordinanza commissariale 22 novembre 2010, n.269 – Ricorsi avverso la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento – Modalità di erogazione dei contributi - Determinazioni.”**

*Ordinanza del Commissario delegato per la Protezione Civile 20 luglio 2010, n. 164.*

**Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009. Art. 4, comma 2, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853/10. <sup>(1)</sup>**

(B.U.R. n. 34 del 28.07.2010, S.O. n.1)

---

(1) Vedi, anche, O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3853.

**VISTA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, con la quale il Presidente della Regione Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici del 15 dicembre 2009;

**VISTO** l'art. 4, comma 2 della citata ordinanza n. 3853 del 3 marzo 2010, con il quale il Commissario delegato è stato autorizzato ad assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorità, dallo stesso definiti, contributi finalizzati alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale degli edifici gravemente danneggiati, ricomprendenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di attività produttive;

**VISTA** l'ordinanza n. 145 del 30 giugno 2010 con la quale il Commissario delegato ha definitivamente adottato il Piano stralcio di interventi straordinari, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, nonché il riparto tra i settori di intervento dei fondi messi a disposizione dello stesso Commissario delegato ai sensi dell'art. 6, comma 1 della medesima ordinanza;

**RITENUTO**, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali e favorire la ripresa delle attività produttive, di dover definire criteri, modalità e procedure per la concessione dei predetti contributi;

**ORDINA**

**Art. 1**

*(Individuazione ambito territoriale danneggiato)*

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano al Comune di Marsciano, maggiormente colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, nonché ai Comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegara, San Venanzo e Torgiano, i cui territori sono stati interessati dai medesimi eventi sismici.

**Art. 2**

*(Condizioni per la concessione dei contributi)*

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 e favorire la ripresa delle attività produttive in esercizio alla stessa data, è concesso un contributo a favore dei proprietari, alla data dell'evento sismico, o, se autorizzati dagli stessi, dei soggetti titolari di diritti reali, di unità immobiliari facenti parte di un edificio in cui almeno una unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio al momento del sisma e oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, emessa entro la data di pubblicazione della presente ordinanza a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della Regione, che abbia comportato l'evacuazione dell'immobile <sup>(2)</sup>.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, di edifici le cui soglie di danneggiamento e vulnerabilità non superano i valori indicati ai punti 2.1.1., 2.1.2. e 2.2. delle direttive tecniche di cui all'allegato A alla presente ordinanza e che non presentano carenze strutturali gravi così come definite al punto 2.1.3. delle stesse direttive tecniche.

- 
- (2) Ai fini della presente ordinanza si intende per edificio l'Unità Strutturale (US) caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi, quali ad esempio:
- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
  - b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
  - c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
  - d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

### **Art. 3**

#### *(Presentazione delle domande)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato. La domanda è redatta, in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato B alla presente ordinanza. <sup>(3)</sup>
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di più proprietari la domanda è presentata per i proprietari delle singole unità immobiliari dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.
4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro dieci giorni dalla scadenza della presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dal contributo.
5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere riferita a tutte le unità immobiliari comprese nell'edificio e deve indicare, per ciascuna di esse, con riferimento alla data dell'evento sismico:
  - a) gli estremi catastali;
  - b) la superficie;
  - c) la destinazione d'uso;
  - d) il numero e la data dell'ordinanza sindacale di sgombero;
  - e) il nominativo della ditta proprietaria e la relativa quota di proprietà;
  - f) il nominativo dei proprietari o degli affittuari residenti nelle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, nonché degli esercenti le attività produttive;
  - g) gli estremi del contratto di affitto;
  - h) il numero dei componenti del nucleo familiare sgomberato;
  - i) l'eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap, di disabili con invalidità accertata non inferiore al 67% e di ultrasessantacinquenni;
  - j) le concessioni contributive connesse a precedenti eventi sismici;
  - k) il nominativo del tecnico incaricato della progettazione.A tale riguardo è approvato l'allegato C relativo all'informativa sulla tutela dei dati ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del tecnico incaricato della progettazione attestante:
  - a) il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;

- b) che i valori di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio sono compresi entro le soglie indicate ai punti 2.1.1, 2.1.2. e 2.2. delle direttive tecniche di cui all'allegato A alla presente ordinanza e non presenta carenze strutturali gravi così come definite al punto 2.1.3. delle stesse direttive tecniche.

---

(3) Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 7 ottobre 2010 con Ordinanza del Commissario delegato n. 218 del 24 settembre 2010, successivamente modificata con Ordinanza del Commissario delegato n. 220 del 27 settembre 2010.

#### **Art. 4**

##### *(Contributi connessi a precedenti eventi sismici)*

1. Gli aventi diritto ai benefici di cui alla presente ordinanza che abbiano già prodotto domanda per precedenti eventi sismici e che non siano titolari di concessione contributiva possono accedere ai contributi disposti dalla presente ordinanza previa rinuncia ai benefici precedenti. Tale rinuncia è espressa all'atto della formulazione della domanda di cui all'art. 3.

#### **Art. 5**

##### *(Finanziamento degli interventi)*

1. I Comuni, entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, trasmettono al Commissario delegato il riepilogo delle domande presentate con l'indicazione delle priorità definite ai sensi dell'articolo 11, utilizzando l'apposito modulo riportato nell'allegato D alla presente ordinanza.
2. Nei successivi quindici giorni il Commissario delegato, tenuto conto dei dati comunicati dai Comuni in esecuzione di quanto disposto dal comma 1, nonché delle priorità di cui all'articolo 11, provvede ad autorizzare il finanziamento degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.

#### **Art. 6**

##### *(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)*

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma a pena di decadenza dal contributo.
2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, prima del completamento degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti.

#### **Art. 7**

##### *(Presentazione dei progetti)*

1. A seguito del finanziamento degli interventi autorizzato dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 2, il Comune procede alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti finanziabili, dandone comunicazione agli stessi con lettera raccomandata.
2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a presentare al Comune il progetto degli interventi, in almeno cinque copie, completo degli elaborati elencati nella scheda 0 di cui all'allegato E alla presente ordinanza, nei novanta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza dal contributo.

3. Per ogni edificio deve essere presentato un progetto unico ed i lavori dovranno essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria affidando gli stessi ad un'unica impresa, pena la decadenza del contributo.
4. I beneficiari dei contributi sono tenuti ad affidare i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a centocinquantamila euro ad imprese in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni e a comunicare al Comune i dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei lavori. La mancata osservanza di tali disposizioni non consente l'erogazione del contributo da parte del Comune.
5. I progetti devono prevedere la riparazione dei danni prodotti dal sisma nonché il rafforzamento locale dell'edificio nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, oltre che delle direttive tecniche riportate nell'allegato A alla presente ordinanza.
6. Al progetto vanno altresì allegate:
  - a) una dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato F alla presente ordinanza, attestante:
    - a1) che i prezzi utilizzati nella redazione del computo metrico estimativo non sono superiori a quelli previsti dal prezzario regionale vigente;
    - a2) che il progetto è stato redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, alle direttive tecniche approvate con la presente ordinanza, nonché alle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
    - a3) la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;
    - a4) che i lavori previsti sono sufficienti a garantire il ripristino dell'agibilità sismica dell'edificio, nonché a consentire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati, oltre che la ripresa delle attività produttive sgomberate.
  - b) le schede tecnico-economiche di cui all'allegato E alla presente ordinanza, debitamente compilate;
  - c) la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004 per gli edifici soggetti a tutela;
  - d) la procura speciale, resa dinanzi al notaio, o verbale dell'assemblea condominiale, relativa alle specifiche attribuzioni connesse alla attuazione degli interventi;
  - e) il contratto di affitto o di comodato d'uso registrato per le unità immobiliari sgomberate, occupate da affittuari residenti o da affittuari esercenti l'attività produttiva.
7. I tecnici progettisti non possono espletare più di cinque incarichi di progettazione per interventi da effettuare ai sensi e con i benefici previsti dalla presente ordinanza. I progetti presentati oltre tale numero sono dichiarati irricevibili dal Comune.
8. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione prodotta ai sensi dei commi 2 e 6, il Comune richiede per una sola volta la necessaria integrazione documentale, che dovrà essere prodotta dagli interessati, a pena di decadenza dal contributo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

## **Art. 8**

### *(Determinazione del contributo concedibile)*

1. Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 2 spettante agli aventi diritto è pari alla minore somma tra:
  - il costo ammissibile a contributo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;
  - e
  - l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 480,00 euro/mq più I.V.A., se dovuta, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare in metri quadrati. La

superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria dall'art. 10, comma 2, del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio. (4)

2. Al costo convenzionale sono applicati i coefficienti moltiplicatori di cui alla scheda 1c dell'allegato E alla presente ordinanza.
3. Il contributo non può eccedere la somma:
  - a) di euro sessantamila per le unità immobiliari adibite, al momento dell'evento sismico, ad abitazione, ufficio-studio professionale, negozio, ristorante, attività turistico ricettiva;
  - b) di euro trentaseimila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.
4. Le soffitte sono computate nella superficie complessiva di cui al comma 1 solo se accessibili e con solaio di calpestio strutturalmente praticabile, per la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50.
5. Ai soli fini della determinazione del contributo concedibile, il costo ammissibile a contributo dell'intervento è definito, nell'ambito del computo metrico estimativo, applicando alle quantità proprie di ogni singola lavorazione il prezzo unitario, al netto della sicurezza, incrementato del corrispondente valore percentuale che indica, per ciascuna lavorazione, l'incidenza minima dei costi per la sicurezza.
6. Sono ammissibili ai benefici previsti dalla presente ordinanza gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, nonché le opere di finitura strettamente connesse ai predetti interventi.
7. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al comma 1 sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo.
8. A favore dei proprietari aventi diritto di unità immobiliari aventi superficie superiore a 200 mq è concesso un contributo aggiuntivo che non può eccedere la somma:
  - a) di euro centocinquantamila per le unità immobiliari di cui al comma 3, lett.a;
  - b) di euro novantamila per le unità immobiliari di cui al comma 3, lett. b.Tale contributo è calcolato con le modalità di cui ai commi 1 e 2, sulla superficie eccedente il limite sopra stabilito. (5)
9. A favore dei proprietari aventi diritto delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazione principale è concesso un contributo aggiuntivo pari alla minore somma tra:
  - il costo ammissibile a contributo delle opere di rifinitura e degli impianti interni, così come risulta dal computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;
  - e
  - l'importo ottenuto moltiplicando il contributo, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, per 0,2.
10. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
11. I contributi sono destinati per almeno il 70 per cento alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse agli interventi di riparazione dei danni e rafforzamento locale.
12. Le opere ammesse a finanziamento dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con l'esclusione dal computo degli elementi accessori esterni all'edificio anche se ad esso pertinenti quali cantine, autorimesse, etc..
13. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo concesso per ogni unità immobiliare.

14. Le varianti di cui al comma 13 devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13, comma 2, lett d).

(4) (5) Commi così modificati dall'art. 3 Ordinanza del Commissario delegato n. 269 del 22 novembre 2010.

#### **Art. 9**

##### *(Edifici di proprietà pubblica e privata)*

1. Per consentire la riparazione di edifici nei quali sono comprese anche unità immobiliari di proprietà della Regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, il Commissario delegato provvede a inserire gli interventi sulle predette unità immobiliari nei piani relativi alle opere pubbliche.
2. Qualora le quote millesimali di maggioranza dell'edificio siano di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, la realizzazione degli interventi di riparazione dell'intero edificio è effettuata con le procedure previste per la riparazione degli edifici pubblici.
3. Il Commissario delegato può concedere contributi per interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale di edifici di proprietà della Regione, Enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, con soglie di danneggiamento, vulnerabilità e carenze strutturali comprese entro le soglie descritte all'art. 2, comma 2, comprendenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali sgomberate a seguito degli eventi sismici del 15 dicembre 2009.
4. L'Ente interessato provvede a inoltrare al Commissario delegato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a pena di decadenza dal contributo, apposita domanda in cui siano indicati:
  - i dati catastali dell'immobile;
  - il numero delle unità immobiliari dell'immobile, la loro superficie e destinazione d'uso;
  - il numero e la data dell'ordinanza sindacale di sgombero;
  - gli estremi del contratto di affitto;
  - il numero dei componenti dei nuclei familiari sgomberati;
  - l'eventuale presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap, di disabili con invalidità accertata non inferiore al 67% e di ultra sessantacinquenni.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione del tecnico comunale attestante:

- a) il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
- b) che i valori di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio sono compresi entro le soglie indicate ai punti 2.1.1, 2.1.2. e 2.2. delle direttive tecniche di cui all'allegato A alla presente ordinanza e non presenta carenze strutturali gravi così come definite al punto 2.1.3. delle stesse direttive tecniche.

#### **Art. 10**

##### *(Autorizzazione all'inizio dei lavori e concessione del contributo)*

1. Il Comune verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa, nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità a contributo, trasmette il progetto in duplice copia alla Provincia che provvede al rilascio della prescritta autorizzazione.
2. Il Comune, acquisita l'autorizzazione di cui al comma 1, nonché, anche mediante conferenza dei servizi, le eventuali ulteriori autorizzazioni o approvazioni delle competenti amministrazioni, autorizza l'inizio dei lavori e concede, previa determinazione della spesa ammissibile, il relativo contributo.
3. La concessione contributiva deve essere comunicata ai soggetti beneficiari entro e non oltre i successivi dieci giorni.

## **Art. 11**

### *(Priorità per la concessione dei contributi) (6)*

1. I contributi sono concessi dal Comune nel rispetto delle seguenti fasce di priorità e nei limiti del finanziamento autorizzato dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 2:
  - a) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite alla data dell'evento sismico ad abitazione principale dei proprietari e che, per effetto dell'evento sismico, risultino sgomberate con ordinanza sindacale;
  - b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite alla data dell'evento sismico ad abitazione principale di affittuari, usufruttuari, comodatari o titolari di diritti reali di godimento che, per effetto dell'evento sismico, risultino sgomberate con ordinanza sindacale;
  - c) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite alla data dell'evento sismico ad attività produttive extragricole in esercizio, che per effetto dell'evento sismico risultino sgomberate con ordinanza sindacale;
  - d) edifici composti da più unità immobiliari di cui almeno una destinata ad uso agricolo sgomberata e finanziata ai sensi del bando approvato con D.D. n. 1867 del 9 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso il contributo è concesso alle restanti unità immobiliari a condizione che l'intervento sia conforme alle direttive tecniche di cui all'allegato A alla presente ordinanza.
2. Nell'ambito delle fasce di priorità di cui al comma 1, hanno precedenza gli interventi sugli edifici nei quali è più alto il rapporto percentuale tra le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio al momento dell'evento sismico, dichiarate inagibili e l'insieme delle unità immobiliari dell'intero edificio;
3. A parità del rapporto percentuale di cui al comma 2, costituiscono motivo di precedenza per la concessione dei contributi nell'ambito delle fasce di priorità da a) a b) le condizioni di seguito elencate, accertate con riguardo alla composizione del nucleo familiare rispettivamente del proprietario o dell'affittuario residente sgomberato:
  - a) soggetti inabili, come individuati all'art. 3, comma 5, lettera i);
  - b) anziani con età superiore a 65 anni;
  - c) numero dei componenti del nucleo familiare.

---

(6) Vedi, anche, Ordinanze del Commissario delegato n. 269 del 22 novembre 2010, n. 170 del 23 giugno 2011 e n. 22 del 27 gennaio 2012.

## **Art. 12**

### *(Esecuzione dei lavori)*

1. I lavori devono avere inizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva ai soggetti beneficiari e essere ultimati entro dodici mesi dalla medesima comunicazione, a pena di decadenza dal contributo.
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare per giustificati motivi la proroga dei predetti termini nei limiti temporali di seguito indicati:
  - a) sessanta giorni per l'inizio dei lavori;
  - b) sei mesi per l'ultimazione degli stessi.
3. Nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano cause di sospensione dei lavori stessi, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi stabilito dal comma 1.
4. Qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni;



5. Nel caso di dichiarazione di decadenza dal contributo, le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite con la maggiorazione degli interessi legali.
6. Gli aventi diritto di cui all'art. 2, comma 1, esclusi dai benefici della presente ordinanza per mancanza di fondi, possono essere autorizzati dal Comune ad eseguire in anticipazione i lavori prima della concessione contributiva e conservare il diritto al contributo, che verrà concesso nei limiti delle risorse che saranno successivamente assegnate al Commissario delegato, purché rispettino le procedure tecniche e amministrative previste dalla presente ordinanza.

### **Art. 13**

#### *(Erogazione dei contributi)*

1. I contributi sono erogati dal Comune agli aventi diritto secondo le modalità e procedure stabilite dalla D.G.R. n. 508 del 24 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nei tempi e nei modi di seguito indicati:
  - a) 40% dopo la comunicazione di inizio dei lavori, debitamente verificata dal Comune;
  - b) 50% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40% dell'importo complessivo dei lavori ammessi a contributo, debitamente verificato dal Comune;
  - c) saldo all'ultimazione dei lavori.
2. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione, a cura del direttore dei lavori, della seguente documentazione:
  - a) comunicazione di fine lavori da inoltrare al Comune, alla Provincia ed al Commissario delegato entro il termine di 10 giorni dalla data di ultimazione degli stessi;
  - b) attestazione di regolare esecuzione dei lavori e dichiarazione del direttore lavori finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati e la ripresa delle attività produttive sgomberate;
  - c) copia del certificato di collaudo statico o, per gli interventi per i quali non è richiesto il certificato di collaudo, copia del certificato di rispondenza depositato presso la Provincia ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
  - e) rendicontazione delle spese sostenute da documentarsi a mezzo fatture, da prodursi in copia conforme. Le fatture originali, quietanzate almeno per l'ammontare del contributo concesso, debbono essere conservate ed esibite a richiesta degli Organi di controllo;
  - f) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti. (7)
3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui ai punti b), c), d), e), e f) del comma 2 è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. (8)
4. In materia di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e s. m. e i. e al regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2.
5. L'erogazione del contributo, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, è subordinata alla presentazione allo Sportello unico per l'edilizia del documento unico di regolarità contributiva secondo le modalità previste all'art. 1, comma 2, lettere d) e d-bis), della L.R. n. 1/2004 e s. m. e i..
6. Nel caso di violazioni alle norme in materia di regolarità contributiva di cui alla L.R. n. 1/2004 e s. m. e i. e al relativo regolamento di attuazione n. 2/2009 il Comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'Impresa o, in mancanza, previa trasmissione da parte dello Sportello unico per l'edilizia alla Regione del rapporto informativo di cui all'art. 4, comma 2 del regolamento n. 2/2009, ai fini dell'inserimento dell'impresa nell'elenco regionale delle imprese inadempienti, e, per i

lavori rientranti nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, della L.R. n. 1/2004 e s. m. e i, anche del rapporto informativo di cui all'art. 8, comma 3 del citato regolamento n. 2/2009, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 11 bis, comma 1 della L.R. n. 1/2004 e s.m. e i..

7. Per l'attuazione degli interventi gli aventi diritto possono utilizzare il contratto dei lavori tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 906.

---

(7) Comma così modificato dall'art. 5 dell' Ordinanza del Commissario delegato n. 170 del 23 giugno 2011.

(8) Vedi, anche, Deliberazione di Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 844.

#### **Art. 14** *(Controlli)*

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.
2. Gli uffici tecnici della Regione provvedono ad attuare specifiche attività di controllo tecnico amministrativo sugli interventi autorizzati dai Comuni. Tali attività si attuano attraverso controlli da effettuarsi a campione. Il campione non può essere inferiore al 10 per cento.
3. Gli uffici di cui al comma 2 si riservano di effettuare ulteriori verifiche a loro discrezione.
4. Per consentire l'attività di controllo prevista dal presente articolo, i direttori dei lavori sono tenuti a trasmettere le comunicazioni di inizio e fine lavori al Commissario delegato.

#### **Art. 15** *(Cumulabilità dei contributi)*

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 16** *(Esclusione dai contributi)*

1. Sono esclusi dal contributo gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico- ambientale senza che sia intervenuta sanatoria.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria*.